

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: - Presa atto convenzione stages di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi Telematica "e-Campus" di Novedrate (CO).

In data 08 NOV. 2011 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio;
Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

ATTESO che l'Università degli Studi Telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) ha avanzato richiesta volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previa verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti, stages di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

VISTI gli atti di indirizzo in narrativa;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

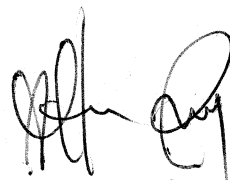
DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:
ACCOGLIERE l'istanza avanzata dall'Università degli Studi Telematica "e-Campus" di Novedrate (CO), volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previa verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti, stages di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte

professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
APPROVARE e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dal soggetto proponente;
TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto



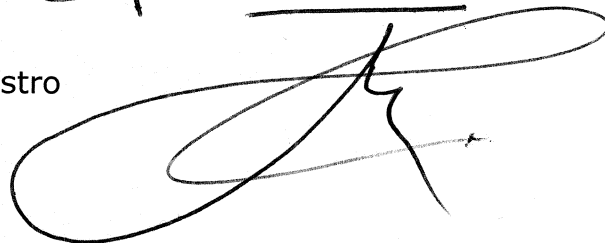
Il Direttore Sanitario: Dr. Francesco Paravati



Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza



Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio Nostro

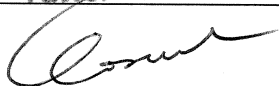


UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 08 NOV. 2011 con prot. Segr. Gen. n. 114 del 08 NOV. 2011 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

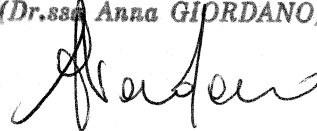
Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)





UNIVERSITÀ DEL LIGURIO
E-CAMPUS
UNIVERSITÀ DEL LIGURIO



* 1 - 6 9 0 1 4 *

Convenzione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento

TRA

L'UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS, codice fiscale 08549051004 con sede legale in Novedrate, via Isimbardi 10, C.A.P. 22060 Como, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Direttore Generale Dott. ALFONSO LOVITO nato a Brienza (PZ) il 19/11/1969

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. Di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 01997410798, d'ora in poi denominata «Soggetto Ospitante», rappresentata dal Prof. ROCCO ANTONIO NOSTRO, nato a Gioia Tauro (RC) il 20/05/1949 in qualità Direttore Generale.

Premesso

Che al fine di agevolare la scelta professionale mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti formativi richiamati all'art.18, comma 1, lettera a della Legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art.1

Ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Promotore, su proposta del Soggetto Promotore, d'ora in poi denominati "tirocinanti", si impegna ad accogliere presso le sue strutture, ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997, e verificata e verificata dei limiti fissati all'art. 1 del DM 25 marzo 1998, n. 142, studenti iscritti alla facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche su proposta del Soggetto Promotore.

L'ammissione dei tirocinanti rimane, comunque, subordinata al giudizio di idoneità specifica, così come disciplinata dal predetto D.Lgs. 81/2008, espressa dal medico competente operante presso l'Azienda. Gli oneri derivanti da tali accertamenti sono a carico del Soggetto Promotore.

Art.2

Il tirocinio formativo e di orientamento, (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) della Legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutore designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Oltre al Responsabile Aziendale, Referente della convenzione, per ogni praticante, tra i dipendenti a tempo indeterminato ed appartenenti allo stesso profilo professionale o al profilo delle professioni che si occupano di discipline analoghe o compatibili, sarà individuato un Tutor con l'incarico di guidare le esperienze formative e di registrare ed attestare le presenze e le attività svolte su specifica modulistica parte integrante del Progetto Formativo predisposto dal Soggetto Promotore.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di grave inosservanza dei predetti obblighi, il Soggetto Ospitante ha la facoltà di adottare i connessi provvedimenti di sospensione o espulsione del tirocinante interessato, previa contestazione scritta e

[Handwritten signature]

contestuale comunicazione al Soggetto Promotore.

Art.4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta);
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento;
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Modello scheda di Valutazione fornito dal Servizio Stage e Placement dell'Università.

Art.5

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal D. lgs. 626/94 gravano sul soggetto ospitante per quanto riguarda i tirocinanti e i singoli dipendenti dell'Università E-Campus che si trovano presso l'ente stesso nell'espletamento di attività connesse alla didattica, alla ricerca o alla prestazione di servizi;
2. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantire la conoscenza.

Art.6

Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. La stessa, in caso d'uso, sarà registrata a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86.

La presente Convenzione, redatta in triplice copia, sarà depositata dal Soggetto Promotore, ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipulazione e si rinnova tacitamente rinnovata la Parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza.

Art.8

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, sarà uno dei detti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotone, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Art.9

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento all'art.48 della Legge 24 giugno 1997, n.196 e al D.M. 25 marzo 1998, n.142.

Data

21 ottobre 2005

(timbro e firma per il soggetto promotore)

(timbro e firma per il soggetto ospitante)